

## STATUTO

Approvato dalla Giunta di Confindustria Rimini nella seduta dell'8 settembre 2008

### Art. 1 – Costituzione e finalità del Fondo

E' costituito, su iniziativa di Confindustria Rimini e delle imprese associate, il Fondo di garanzia per i dipendenti delle aziende aventi sede nella Provincia di Rimini con sede legale in P.zza Cavour n.4 – Rimini, C.F. 91115900408.

Finalità del Fondo di garanzia è quella di aumentare le possibilità di accesso al credito ai dipendenti delle aziende della Provincia di Rimini, con l'obiettivo di sostenere il reddito degli occupati, mediante la facilitazione dell'accesso al credito.

Interviene attraverso l'azione di Banche, consentendo loro di aumentare le operazioni, a parità di capitali disponibili, grazie alla garanzia del Fondo.

### Art. 2 – Interventi garantibili dal Fondo

Possono richiedere la *Garanzia Diretta* le *Banche* - anche in qualità di capofila di pool di banche, con sede sul territorio della Provincia di Rimini, esclusivamente per interventi di garanzia diretta rivolta a privati.

Soggetti *beneficiari finali* sono i privati cittadini, dipendenti delle aziende aderenti al Fondo per iniziative da effettuarsi all'interno del territorio della Provincia di Rimini.

Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* i *Finanziamenti a fronte delle seguenti tipologie di spesa*:

- Corsi di istruzione e formazione professionale
- Spese scolastiche e universitarie (libri di testo, computer, rette...) per il richiedente e/o i componenti della famiglia
- Ristrutturazione immobile ad uso abitativo
- Spese mediche per il richiedente e/o i componenti della famiglia
- Altre spese ritenute ammissibili dal Comitato di gestione

### Art. 3 – Partecipanti alla costituzione del Fondo

Partecipano inizialmente alla costituzione del Fondo:

- Confindustria Rimini con un contributo iniziale pari ad Euro 25.000 (venticinquemila) ed una fidejussione pari a Euro 75.000 (Settantacinquemila)
- Le aziende associate a Confindustria con un contributo iniziale stabilito nell'art. 11 del regolamento.

Possono aderire al Fondo:

- ogni impresa della Provincia di Rimini aderente o meno a Confindustria Rimini con un contributo e una fidejussione stabilite nell'art. 11 del regolamento.
- altri Enti, pubblici o privati, ricompresi nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, nonché altre associazioni e istituzioni pubbliche, con un contributo ed una fidejussione i cui valori verranno stabiliti dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di gestione valuterà gli eventuali ulteriori apporti al Fondo, sulla base delle effettive necessità.

#### **Art. 4 – Alimentazione del Fondo**

Il Fondo è alimentato oltre che dai conferimenti di cui al precedente art. 3, anche dalle commissioni “una tantum” per il rilascio della garanzia e dagli interessi bancari maturati sulle somme costituenti il Fondo, depositate presso la Banca prescelta.

#### **Art. 5 – Utilizzatori del Fondo**

Possono utilizzare il Fondo gli Istituti Bancari con sede nel territorio della Provincia di Rimini, che con atto formale manifestano la volontà di accettazione delle condizioni di accesso al Fondo e del presente Statuto.

#### **Art. 6 - Ente gestore e sede del Fondo**

Confindustria Rimini, con sede in Rimini, P.zza Cavour n.4, svolge il ruolo di Ente Gestore del Fondo.

Suoi compiti sono:

- costituire le garanzie
- rendicontare semestralmente sull'utilizzo e sulla disponibilità residua del Fondo.

#### **Art. 7 – Comitato di gestione del Fondo**

E' costituito il Comitato di gestione del Fondo di garanzia per i privati, di seguito indicato Comitato, con sede in Rimini, presso Confindustria Rimini, P.zza Cavour n.4.

Esso è composto da cinque membri, di cui 3 designati da Confindustria Rimini e 2 dalle aziende associate.

Confindustria Rimini, una volta ricevute le designazioni, procede alla nomina dei membri, secondo le vigenti previsioni normative.

I membri decadono nei seguenti casi:

- 3 assenze consecutive non giustificate
- Inosservanza degli obblighi riferiti al conflitto di interesse
- Comportamenti lesivi riguardanti la correttezza del Comitato.

In tali casi, il Presidente del Comitato prende atto della decadenza e la comunica all'ente designante, che deve provvedere entro un mese alla sostituzione del membro decaduto.

Il Comitato nel proprio ambito nomina il Presidente il quale dura in carica tre anni ed é rieleggibile.

1. Il Presidente:

- a. Convoca e presiede il Comitato;
- b. Presenta al Comitato relazioni semestrali sull'andamento del Fondo;

La partecipazione al Comitato si intende a titolo gratuito.

La durata del Comitato è triennale.

## **Art. 8 - Scopi e finalità del Comitato di gestione**

Compiti del Comitato sono:

- Nomina tra i propri componenti del Presidente e del Vice Presidente
- Accertamento e verifica dei requisiti di ammissibilità al Fondo
- Verifica delle condizioni di esclusione dal Fondo
- Valutazione delle condizioni di partecipazione al Fondo in caso di trasferimento di azienda di cui all'art.12 del presente Statuto
- Fissazione dell'ammontare degli eventuali ulteriori contributi dovuti al Fondo in base a quanto previsto dall'art.3 del presente Regolamento
  - Valutazione delle spese ritenute ammissibili in base a quanto previsto all'art.2 del presente Statuto
- Rilascio del nulla osta alla costituzione di garanzie
- Controllo di merito creditizio
- Amministrazione del patrimonio del Fondo
- Proposta delle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto che dovranno in seguito essere deliberate dalla Giunta di Confindustria Rimini
- Definizione di un proprio regolamento autonomo
- Approvazione dell'esercizio finanziario
- Redazione e approvazione del regolamento.

## **Art. 9 - Deliberazioni e verbalizzazioni**

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, che dovranno essere la metà più 1 dei componenti il Comitato. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.

## **Art. 10 - Segreteria tecnica**

La segreteria tecnica ha sede presso Confindustria Rimini o presso altro ente indicato dal Comitato di Gestione.

Svolge compiti esecutivi inerenti l'attività del Fondo. In particolare:

- Predisporre e custodisce le pratiche per il Comitato
- Rendiconta sulle disponibilità del Fondo
- Invia le comunicazioni inerenti il Fondo.

## **Art.11 – Revoca dell'adesione al Fondo**

La revoca dell'adesione al Fondo è ammessa, tramite una comunicazione al Comitato di gestione, con un preavviso di almeno tre mesi.

La revoca dell'adesione ha effetto solo al momento della estinzione di ogni esposizione debitoria dei dipendenti del recedente che sia garantita dal Fondo.

Qualora l'aderente al Fondo abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuta revoca, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

## **Art.12 – Trasferimento di azienda**

In caso di trasferimento di una delle aziende aderenti al Fondo, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, l'acquirente subentra nella partecipazione al Fondo.

Tuttavia, il Comitato di gestione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dalla partecipazione al Fondo.

I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

## **Art.13 – Esclusione dalla partecipazione al Fondo**

Il partecipante al Fondo può essere escluso nei seguenti casi:

- a. non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di partecipazione al Fondo, così come definito all'art.3 del presente Regolamento;
- b. non abbia provveduto al pagamento del debito, una volta richiesta da parte del Comitato di gestione l'adempimento della eventuale garanzia fidejussoria;
- c. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- d. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- e. qualora la percentuale di insolvenza dei dipendenti della stessa sia giudicata eccessivamente alta;

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all'interessato, entro 30 giorni, dal Presidente del Comitato di gestione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tutti i casi di revoca dell'adesione o esclusione dalla partecipazione al Fondo, i conferimenti in denaro di cui agli artt.3 e 4 rimarranno nella disponibilità del Fondo, senza alcuna restituzione. Per quanto riguarda le fideiussioni, queste verranno restituite solo qualora non siano in corso prestazioni di garanzia ed in quest'ultimo caso la fideiussione verrà restituita solo ad avvenuto pagamento del debito.

## **Art.14 Amministrazione, Contributi e Patrimonio Sociale**

L'esercizio finanziario del Fondo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi e dalle commissioni di cui agli artt.3 e 4;
- b) dagli interessi bancari maturati sulle somme costituenti il Fondo.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento è indivisibile fra i partecipanti; in caso di cessazione della partecipazione al Fondo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione nè pretenderne la quota proporzionale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Comitato di gestione.

I singoli atti amministrativi relativi alla erogazione delle garanzie ed al movimento dei fondi, dovranno essere sottoscritti dal Presidente.

Per i versamenti sui conti del Fondo è necessaria la firma del Presidente.

Ogni anno deve essere redatto il bilancio di chiusura da sottoporsi alla approvazione del Comitato di gestione e deve essere fatto e conservato, in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale.

Il Bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria Rimini.

Le quote e i contributi riscossi dal Fondo in base agli artt.3 e 4 del presente Statuto non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Durante la vita del Fondo non possono essere distribuiti ai partecipanti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ad eccezione delle fideiussioni, le quali verranno restituite alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art.13.

#### **Art. 15 - Modifiche**

Le eventuali modifiche del presente Statuto possono essere proposte tramite deliberazione del Comitato di gestione e recepite con le stesse modalità di approvazione del presente Statuto.